

LICEO GINNASIO STATALE “F. PETRARCA”

Via D. Rossetti, 74 - 34139 TRIESTE

Tel. 040/390202 – Fax 040/9383360

E-mail: info@liceopetrarcats.it

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

art. 1

Le competenze del Collegio dei docenti sono stabilite dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 297/94.

art. 2

Le sedute del Collegio dei docenti si distinguono in *ordinarie* e *straordinarie*.

Le *sedute ordinarie* sono convocate dal Dirigente scolastico, sia per l'adempimento degli obblighi di legge (*elezione dei docenti con funzioni strumentali e con altri incarichi, coordinamento e programmazione didattica, adozione dei libri di testo*), sia quando il Dirigente scolastico ritenga esservi una quantità sufficiente di argomenti i quali, pur non rivestendo carattere di particolare urgenza od eccezionalità, richiedano di essere sottoposti all'attenzione del Collegio dei docenti.

La convocazione delle sedute ordinarie deve essere predisposta in modo che tutti i docenti, compresi quelli che, insegnando in altre scuole, sono presenti nell'Istituto pochi giorni la settimana, ne vengano a conoscenza con almeno *cinque giorni d'anticipo*, escluso dal computo quello della seduta.

Le *sedute straordinarie* sono convocate:

- dal Dirigente scolastico, di propria iniziativa, in presenza di argomenti di particolare gravità ed urgenza;
- dal Dirigente scolastico, su iniziativa di un *terzo* dei componenti il Collegio dei docenti, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 297/94.

Le convocazioni per queste sedute vanno predisposte in modo che tutti i docenti ne vengano a conoscenza con un anticipo di almeno *tre giorni*, escluso dal computo quello della seduta; tuttavia, in circostanze di particolare gravità ed urgenza, è consentita la convocazione anche a brevissima scadenza, magari per il giorno stesso.

art. 3

La circolare di convocazione contiene *l'ordine del giorno* previsto per la seduta.

Nei cinque giorni intercorrenti tra la convocazione e l'effettuazione della seduta ordinaria, è facoltà degli insegnanti - purché ne faccia richiesta scritta e firmata almeno un *quinto* degli aventi diritto - chiedere l'inserzione di nuovi punti all'ordine del giorno. Quando ciò avvenga, il Dirigente scolastico inserisce i punti richiesti immediatamente prima delle varie ed eventuali e ne dà comunicazione al Collegio.

L'ordine del giorno delle sedute ordinarie deve prevedere al primo punto *l'approvazione del verbale della seduta precedente*, al secondo *la fissazione di eventuali limiti orari della seduta stessa compresa l'eventualità di aggiornamento*, all'ultimo le *varie ed eventuali*, sugli argomenti delle quali non è possibile deliberare.

art. 4

L'ordine del giorno delle sedute straordinarie contiene esclusivamente i punti inclusi dal Dirigente scolastico o dal gruppo di docenti che ha richiesto la convocazione, senza la possibilità di inserzione di altri punti; può prescindere dalla fissazione dei limiti orari e dall'approvazione del verbale precedente; non contiene le varie ed eventuali.

art. 5

La seduta è valida *in presenza della metà più uno* dei componenti.

art. 6

La disciplina della discussione e l'osservanza di questo regolamento sono compiti del Dirigente scolastico. È facoltà di qualsiasi componente richiederne il rispetto qualora lo ritenga necessario.

art. 7

Su ogni punto all'ordine del giorno, o su ogni suddivisione interna dei punti stessi qualora risulti espressamente, ciascun componente del Collegio dei docenti, senza eccezione, ha diritto a *due interventi* per un tempo complessivamente non superiore a *dieci minuti*. Si può prescindere da questo limite di tempo solo nei seguenti quattro casi:

- quando il Dirigente scolastico debba portare a conoscenza del Collegio dei docenti elementi, giuridici o di fatto, indispensabili al regolare proseguimento della seduta;
- quando un qualsiasi componente del Collegio dei docenti chieda di prendere la parola per fatto personale;
- quando un qualsiasi componente del Collegio dei docenti debba presentare e illustrare una proposta, sia orale che scritta, secondo le modalità indicate dal successivo articolo 9;
- quando, a norma del precedente articolo 6, si debba richiedere il rispetto del regolamento.

art. 8

L'ordine degli interventi segue l'ordine delle iscrizioni a parlare, di cui prende nota il Dirigente scolastico, o un collaboratore espressamente incaricato.

art. 9

All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, ogni componente del Collegio dei docenti può presentare *proposte* o *mozioni*, sia di carattere procedurale (*mozioni d'ordine*) sia concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (*deliberative*).

Le proposte e mozioni possono essere *orali* (e in tal caso si intende che devono essere particolarmente brevi e chiare) o *scritte*.

Le mozioni d'ordine vanno poste in votazione immediatamente; le proposte o mozioni di carattere deliberativo, in qualunque momento siano state presentate, vanno poste in votazione al termine della discussione dell'argomento in oggetto.

Il presentatore - o uno solo dei presentatori, se si tratta di proposta concordemente avanzata da più persone - ha diritto ad un *breve intervento illustrativo* (che deve vertere esclusivamente sulla sostanza della proposta) di durata non superiore ai *cinque minuti*.

Per le *mozioni d'ordine* non si dà luogo a dibattito; al massimo, a discrezione del Dirigente scolastico, possono prendere la parola due componenti il Collegio dei docenti, uno a *favore* e uno *contro*, con interventi brevissimi.

Le *proposte o mozioni di carattere deliberativo* vengono discusse nell'ambito ordinario del dibattito sull'argomento in discussione; se vengono presentate al termine dello stesso (comunque prima che il Dirigente scolastico abbia dichiarato chiuso il relativo punto all'ordine del giorno), possono dare luogo ad un ulteriore dibattito, regolamentato secondo la norma del comma precedente.

art. 10

Tutte le votazioni sono palesi tranne quelle per l'elezione dei componenti del Comitato di valutazione, dei docenti con funzioni strumentali o quando si faccia questione di persone. Non è pertanto consentito a nessun componente del Collegio dei docenti proporre o richiedere diversi metodi di votazione; qualora richieste del genere vengano avanzate, il Dirigente scolastico non le prende in considerazione e non le mette in discussione né, tantomeno, in votazione, considerandole non avvenute.

Le votazioni palesi avvengono di norma per alzata di mano nella seguente successione: *favorevoli, contrari, astenuti*.

Nelle votazioni di ordinaria amministrazione (approvazione del verbale, adozione dei libri di testo), e comunque in qualsiasi votazione che abbia dato visivamente un risultato così evidente a favore o contro una proposta da rendere inutile il conteggio esatto del voto di maggioranza, il Dirigente scolastico può ricorrere ad una procedura semplificata, consistente nel verificare e far riportare a verbale solo il numero degli astenuti, e, in caso di maggioranza favorevole, dei contrari, in caso di maggioranza contraria, dei favorevoli. In tali casi il verbale riporterà la dicitura «proposta approvata - o respinta - a larga maggioranza, con ___ favorevoli (o contrari) e ___ astenuti».

Qualora si verificano circostanze che rendano inaffidabile il risultato di una votazione per alzata di mano, il Dirigente scolastico la annulla e ne indice immediatamente un'altra per appello nominale.

art. 11

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 19 per la modifica di questo regolamento, *ogni votazione si calcola sulla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi*. Considerando che gli astenuti non esprimono alcun voto, e che quindi non possono essere computati nel calcolo dei votanti, ogni deliberazione è adottata qualora il numero dei voti favorevoli superi quello dei voti contrari.

art. 12

Hanno diritto al voto sulle delibere tutti i docenti legittimamente presenti nel Collegio, compresi i supplenti temporanei.

L'elettorato attivo e passivo dei docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato è regolato dalle vigenti disposizioni legislative.

art. 13

Il numero degli eletti negli organi di competenza del Collegio dei docenti è fissato dalla legge.

Ciascun docente può esprimere un numero massimo di preferenze inferiore di un'unità al numero dei componenti l'organo da eleggere, se costituito fino a quattro membri, di due se superiore ai quattro.

art. 14

L'elezione delle persone avviene, di massima, su presentazione di candidature, le quali peraltro non pregiudicano il diritto all'elettorato passivo di tutti i membri del Collegio dei docenti che ne hanno titolo.

Per ogni elezione si costituisce un seggio formato dal segretario del Collegio dei docenti, che lo presiede e ne cura la verbalizzazione, e da due scrutatori scelti dal Dirigente scolastico su indicazione del Collegio.

In caso di parità di voti si considera eletto il docente *più anziano nel ruolo* e, in caso di ulteriore parità, quello *più anziano di età*.

art. 15

In caso di dimissioni o di motivi che obiettivamente facciano decadere dal diritto elettorale passivo, subentra nell'incarico il docente risultato primo dei non eletti, purché abbia ottenuto almeno un *quinto* dei voti degli aventi diritto.

Ogni incarico elettivo prevede l'accettazione esplicita dell'eletto. Eventuali dimissioni dovranno essere presentate per iscritto, debitamente motivate, al Collegio, tramite il Dirigente scolastico, cui spetta di informarne, nella prima seduta utile, il Collegio stesso; solo a quest'ultimo compete di accettare o respingere le dimissioni.

art. 16

Il Collegio dei docenti può avvalersi, in forma istituzionale o precaria, di *commissioni di lavoro* elette nel proprio seno con le modalità previste dal precedente articolo 13. Con la delibera istitutiva il Collegio dei docenti deve indicare la consistenza numerica della commissione, la possibilità di cooptazioni, non frutto della commissione, ma del Collegio, la materia di competenza, i termini di tempo e di disposizione della commissione e gli orientamenti di massima ai quali deve attenersi, nonché se sia dotata di poteri deliberanti o referenti.

art. 17

La verbalizzazione dei lavori del Collegio dei docenti avviene riportando *integralmente i testi delle delibere e delle mozioni* presentate e votate e i relativi risultati di votazione. *Gli interventi* vengono riportati *in rapida sintesi* da cui emerga la volontà dell'interessato, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda esplicitamente la verbalizzazione testuale di una propria dichiarazione. In sede di approvazione successiva saranno inserite eventuali precisazioni e puntualizzazioni.

Il verbale viene depositato in segreteria *sette giorni* prima di ogni seduta ordinaria ed è a disposizione di ogni componente del Collegio. Nella seduta, al competente punto dell'ordine del giorno non si procede alla sua rilettura; il Dirigente scolastico chiede se vi siano osservazioni, precisazioni, proposte di modifica, esaurite le quali mette in votazione l'approvazione del verbale.

Il componente del Collegio che si avvale della facoltà prevista dal precedente comma ha diritto di chiedere la rilettura in seduta della parte di verbale cui il suo intervento si riferisce.

Analoga procedura di deposito preventivo in segreteria e di non rilettura in seduta può venir seguita per le relazioni che accompagnano le proposte di nuove adozioni di libri di testo.

Qualora fra due sedute ordinarie intercorra un tempo troppo breve per consentire la redazione del verbale e il suo deposito in segreteria, i termini di riferimento si intendono spostati alla ulteriore seduta ordinaria successiva.

art. 18

Una copia di questo regolamento viene consegnata a ciascun componente il Collegio dei docenti. Copia di esso è a disposizione dei docenti in segreteria. Ad ogni inizio d'anno esso viene

comunicato dalla segreteria ai nuovi docenti che prendono servizio, che ne ricevono una copia.

art. 19

Il presente regolamento rimane in vigore, anche negli anni successivi, fino a che non venga parzialmente o totalmente modificato.

Le eventuali modifiche devono avvenire *in seduta ordinaria* ed essere espressamente e preventivamente previste all'ordine del giorno.

Per la validità di qualsiasi modifica, abrogazione, integrazione, anche parziali, del regolamento, è necessaria l'approvazione della *maggioranza assoluta* degli aventi diritto.

art. 20

Questo regolamento è comunicato al Consiglio d'Istituto e viene allegato, come parte integrante, al Regolamento d'Istituto.